**N. 00406/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 00099/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello nr. 99 del 2013, proposto da CLAM S.r.l. del dott. Manuti Aldo, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tempesta e Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via della Vite, 7,

*contro*

A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa *ope legis* dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

*per la riforma*

dell’ordinanza nr. 832/2012 del 9 novembre 2012, con la quale la Sezione Seconda del T.A.R. della Puglia ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla CLAM S.r.l. con ricorso nr. 1428/2012 R.G.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi per le parti gli avv.ti Sciacca e Tempesta e l’avv. dello Stato Daniela Giacobbe per l’A.N.A.S. S.p.a.;

Rilevato che le ragioni della parte privata appaiono meritevoli di attento approfondimento nel merito, del quale è opportuna, ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a. una fissazione quanto mai sollecita da parte del giudice di prime cure;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 99/2013) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Tenuto conto delle ragioni dell’accoglimento, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)